

CAPITOLATO TECNICO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE**

SEZIONE PRIMA	
Art. 1) PREMESSA E DEFINIZIONI.....	
Art. 2) OGGETTO DEL CAPITOLATO	
Art. 3) DURATA E VALIDITA' CONTRATTUALE	
Art. 4) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI.....	
Art. 5) VIZI DI FABBRICAZIONE.....	
Art. 6) OBBLIGHI DI ACAM IN RELAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI.....	
Art. 7) OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE	
Art. 8) RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	
Art. 9) SERVIZIO DI CALL CENTER.....	
Art. 10) CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO E DECORRENZA DEL NOLEGGIO	
Art. 11) RITARDATA CONSEGNA	
Art. 12) CENTRI DI SERVIZIO	
Art. 13) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.....	
Art. 14) PNEUMATICI	
Art. 15) REVISIONI.....	
Art. 16) VEICOLO SOSTITUTIVO	
Art. 17) SOCCORSO STRADALE.....	
Art. 18) MANUALE OPERATIVO	
Art. 19) COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI	
Art. 20) MULTE E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA.....	
Art. 21) SISTEMA INFORMATIVO / REPORTISTICA MENSILE	
Art. 22) SERVIZI ACCESSORI.....	
Art. 23) ADEGUAMENTO/RIVALUTAZIONI DEL CANONE	
Art. 24) CONGUAGLIO CHILOMETRICO	
Art. 25) PERCORRENZA KILOMETRICA.....	
Art. 26) RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO.....	
Art. 27) FACOLTA' DI PROROGA.....	
Art. 28) FACOLTA' DI SPOSTAMENTO MEZZI TRA SOCIETA'	
Art. 29) PROCEDURE E MODULISTICA	
Art. 30) FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	
Art. 31) CAUZIONE DEFINITIVA	
Art. 32) PENALI.....	
Art. 33) CESSIONE DEL CONTRATTO	
Art. 34) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	
Art. 35) RECESSO	
Art. 36) BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	
Art. 37) TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	
Art. 38) RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	
Art. 39) FORO COMPETENTE.....	

Art. 1) PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente Capitolato disciplina gli aspetti tecnici del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente e degli ulteriori servizi accessori.

L'Aggiudicatario deve garantire la completezza e la omogeneità del servizio.

Nell'ambito del presente Capitolato si intende per:

<u>ACAM ACQUE SPA</u>	(di seguito denominato semplicemente ACAM) la società interessata alla presente gara,
<u>Concorrente/i</u>	i soggetti ammessi a partecipare alla gara
<u>Noleggiatore</u>	il soggetto aggiudicatario che sottoscrive il contratto
<u>Autoveicolo/Veicolo</u>	l'oggetto principale del servizio di noleggio
<u>Centro di servizio</u>	il luogo presso il quale il Noleggiatore garantisce l'esecuzione dei servizi di manutenzione ed assistenza
<u>Veicolo sostitutivo</u>	il veicolo che sostituisce quello a noleggio nel caso di fermo
<u>Conducente/utilizzatore</u>	la persona fisica che utilizza l'autoveicolo
<u>Giorni lavorativi</u>	i giorni dal lunedì al sabato, con esclusione della domenica e delle festività nazionali.

Art. 2) OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente Capitolato tecnico ha per oggetto il noleggio a lungo termine, pari a 60 mesi, dei veicoli elencati nell'allegato e la erogazione di servizi tecnici e delle prestazioni gestionali connesse.

Art. 3) DURATA E VALIDITA' CONTRATTUALE

A seguito dell'aggiudicazione verrà stipulato un contratto, che avrà la durata di 60 mesi a decorrere dalla data della sua stipula.

ACAM si riserva la facoltà di prorogare per iscritto, e con 15 gg. di anticipo rispetto alla data di scadenza, i singoli contratti di noleggio per un periodo massimo di sei mesi: per tali sei mesi verranno applicate le stesse condizioni dell'ultimo canone applicato.

Art. 4) CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOVEICOLI

Il noleggio è riferito alle tipologie di veicoli elencati nell'allegato al presente capitolato: le caratteristiche ivi descritte sono tassative.

Gli autoveicoli proposti dal concorrente dovranno essere descritti tramite adeguata documentazione tecnica che illustri dettagliatamente le caratteristiche, le prestazioni ed i consumi degli autoveicoli offerti, allegando le schede tecniche esplicative.

Il concorrente non deve proporre o quotare veicoli usciti di produzione alla data di scadenza del bando di gara. I veicoli dovranno essere "nuovi di fabbrica" ed in perfetta efficienza di meccanica e di carrozzeria.

I veicoli devono essere coperti da garanzia del produttore, sollevando ACAM da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di qualità, malfunzionamenti, vizi occulti o palesi, o altre inadempienze.

In ogni caso, a prescindere dal fatto che la garanzia sia riconosciuta o meno dal costruttore, il Noleggiatore avrà l'obbligo di rendere il veicolo efficiente ed utilizzabile da parte di ACAM fornendo in ogni caso tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.

I veicoli dovranno essere conformi alle leggi vigenti al momento della consegna in materia di anti-inquinamento sia a livello nazionale che europeo.

I veicoli devono essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 30 (trenta) chilometri, fatto salvo gli eventuali Km necessari per la consegna.

Tutti i veicoli consegnati devono corrispondere ai modelli indicati dal Noleggiatore in sede di offerta.

Art. 5) VIZI DI FABBRICAZIONE

Qualora nei primi sei mesi dalla data di consegna un veicolo presenti un difetto di funzionamento tale da presupporre un vizio di costruzione e da compromettere il normale uso del mezzo, il Noleggiatore sarà tenuto alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione, garantendo in ogni caso la prestazione contrattuale.

Qualora allo scadere di tale termine il Noleggiatore non abbia provveduto a sostituire il veicolo, saranno applicate le penali previste di cui al successivo art. 32.

Art. 6) OBBLIGHI DI ACAM IN RELAZIONE ALL'USO DEGLI AUTOVEICOLI

ACAM si atterrà ai punti di seguito specificati ed indicati per quanto attiene l'uso dei singoli autoveicoli oggetto del contratto, impegnandosi a darne comunicazione scritta tramite circolare a tutti i conducenti.

In particolare:

- Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del "buon padre di famiglia".
- Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del codice della strada ed assumendosi ACAM qualsiasi conseguenza per eventuali infrazioni.
- Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone e/o merce in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
- Lo strumento contachilometri non sarà manomesso e/o danneggiato e sarà cura di ACAM avvisare tempestivamente il Noleggiatore in caso di guasto o malfunzionamento.
- Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
- Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada (ad eccezione dei veicoli 4x4 e, comunque, dei veicoli caratteristicamente idonei).
- ACAM non apporterà modifiche agli autoveicoli e non apporrà scritte pubblicitarie senza espressa autorizzazione del Noleggiatore, salvo quanto stabilito al successivo paragrafo 22.
- ACAM sarà custode degli autoveicoli assumendosi l'obbligo della migliore conservazione e manutenzione degli stessi. Non potrà concederli in pegno o garanzia.
- ACAM si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del "Manuale Operativo", in dotazione su ciascun autoveicolo in noleggio, come stabilito al successivo paragrafo 18.
- In caso di furto, ACAM provvederà a sporgere immediata denuncia alla Autorità Giudiziaria e a farsi rilasciare copia di resa denuncia da inviare al Noleggiatore unitamente alle chiavi in dotazione (compresi, se consegnati, la chiave master per le duplicazioni e/o la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e telecomando antifurto (se previsto) del veicolo. La mancata consegna delle chiavi del veicolo, delle eventuali chiavi master e documenti contenenti i codici per l'avviamento manuale comporterà l'intero addebito del veicolo al valore Eurotax blu del momento. Anche in caso di furto parziale o atto vandalico dovrà essere presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria con trasmissione della copia al Noleggiatore con le stesse modalità di cui sopra.
- In caso di incidente, ACAM dovrà seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmetterà il modulo CID o la dichiarazione di incidente al Noleggiatore via fax e/o per posta elettronica con le modalità che verranno concordate con il Noleggiatore.

- ACAM si impegna affinché il conducente dell'autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del codice della strada vigenti al momento. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente di ACAM o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa.
- ACAM si impegna a rispettare e a far rispettare il programma di manutenzione preventiva, a spese del Noleggiatore, indicato nel libretto di "Uso e Manutenzione".

Art. 7) OBBLIGHI DEL NOLEGGIATORE

Il Noleggiatore aggiudicatario si obbliga irrevocabilmente a prestare il servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli nuovi senza conducente, ed a erogare i servizi tecnici e le prestazioni gestionali connessi specificati nel presente capitolato.

I prezzi offerti sono da considerarsi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e devono essere comprensivi di tutti gli oneri e rischi a carico del Noleggiatore relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, nonché di ogni attività, fornitura e relativi oneri che si rendessero necessari per l'espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. Pertanto, il Noleggiatore non potrà pretendere alcun altro compenso, rimborso o indennizzo da ACAM.

Il Noleggiatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, pena la risoluzione di diritto dell'aggiudicazione del servizio.

I servizi prestati dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato. Il Noleggiatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza e di protezione dei lavoratori in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Noleggiatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Noleggiatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il Noleggiatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne ACAM da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Art. 8) RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Al fine di agevolare l'esatta esecuzione contrattuale, il Noleggiatore dovrà nominare un "Responsabile del Servizio". Tale figura dovrà essere sempre disponibile telefonicamente ed avrà la responsabilità di essere il riferimento per qualsiasi comunicazione relativa al contratto e per tutte le problematiche derivanti dall'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché delle seguenti attività:

- supervisione e coordinamento del servizio, garantendo il corretto adempimento contrattuale;
- coordinamento e pianificazione delle consegne;
- gestione e monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei piani concordati;
- gestione e monitoraggio dei servizi di assistenza e manutenzione;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte di ACAM;
- monitoraggio di tutti i servizi affidati a terzi, ma comunque facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.

Le parti si impegnano a comunicare gli indirizzi ed i recapiti per le comunicazioni relative al contratto e le relative variazioni.

Art. 9) SERVIZIO DI CALL CENTER

Il Noleggiatore dovrà predisporre, entro 10 (dieci) giorni dopo la stipula del Contratto, un servizio di Call Center che avrà funzioni di centro di ricezione e gestione delle chiamate relative a richieste di informazioni ed in particolare:

- modalità di ordine e di consegna;
- stato degli ordini in corso e delle consegne;
- richieste sui servizi in contratto (es. servizio di veicolo sostitutivo, coperture assicurative, servizio di preassegnazione, servizio di ritiro dell'usato, ecc);
- indicazioni circa i centri di servizio per gli interventi;
- altre richieste di informazione.

Costituiscono condizioni minime inderogabili del servizio le seguenti:

- gli orari di ricezione delle chiamate dalle ore 8:00 alle ore 18:00 per tutti i giorni lavorativi dell'anno (esclusi domenica e festivi);
- tale Centro dovrà avere almeno un numero telefonico, un numero fax ed un indirizzo e-mail per la gestione delle richieste di informazione.

Art. 10) CONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO E DECORRENZA DEL NOLEGGIO

La consegna degli autoveicoli noleggiati dovrà avvenire presso la sede del Reparto Automezzi sita in Via Privata Terralba, località Pomara, Arcola a cura e spese del Noleggiatore.

Il canone di noleggio dei singoli mezzi decorrerà dal giorno di consegna dei veicoli ad ACAM attestato mediante redazione di apposito verbale. Il Noleggiatore dovrà mettere a disposizione gli autoveicoli entro 90 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

Il Noleggiatore dovrà tenere aggiornata ACAM su eventuali fatti o impedimenti, comunque oggettivamente riscontrabili, che potrebbero far slittare i tempi di consegna.

In tali casi, eccezionali e documentabili, il Noleggiatore dovrà comunque attivarsi affinché il tempo di consegna degli autoveicoli siano rispettati ed intraprenderà tutte le azioni in suo potere affinché ciò avvenga, tenendo costantemente informata ACAM.

La consegna dovrà avvenire nei giorni lavorativi (escluso il sabato) dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

I veicoli saranno ritirati da persona a ciò delegata da ACAM che dovrà :

- Costatare che il veicolo/i sia conforme alle specifiche di gara.
- Controllare che sia dotato della documentazione di bordo composta da:
 - Contrassegno e certificato assicurativo;
 - Carta di circolazione;
 - Manuale operativo (di cui all'art. 18 del presente capitolato);
- Controllare che il veicolo sia dotato di doppie chiavi, documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza (se prevista), doppiante telecomando antifurto (se previsto);
- Controllare che siano presenti gli attrezzi di emergenza, il segnalatore di emergenza e le catene da neve;
- Costatare che non vi siano danni visibili circa lo stato di carrozzeria e la funzionalità del veicolo;
- Sottoscrivere per conto di ACAM il verbale di consegna del Noleggiatore, in triplice copia, che conterrà almeno le seguenti informazioni:
 - Descrizione veicolo, targa, telaio, colore;
 - Presenza a bordo di quanto precedentemente elencato;
 - Percorrenza contrattuale;
 - Km alla consegna;
 - Data e ora consegna;
 - Assenza di danni visibili

Le copie del verbale di consegna saranno così distribuite:

- I copia : Noleggiatore
- II copia : ACAM
- III copia : conservata all'interno del manuale operativo in dotazione al veicolo stesso.

Il verbale di consegna sarà quindi parte integrante del singolo contratto di noleggio tra le parti.

ACAM si riserva la facoltà di rifiutare i veicoli che non corrispondono a quanto contrattualmente pattuito. Il Noleggiatore è obbligato a ritirare immediatamente i veicoli rifiutati ed a sostituirli con altri idonei, ovvero a provvedere ad eliminare le anomalie riscontrate entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi. Tale fattispecie è considerata ritardata consegna ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'articolo 32 con decorrenza dalla data del verbale.

Art. 11) RITARDATA CONSEGNA

Nel caso in cui non sia possibile rispettare il termine di consegna previsto nel precedente art. 10, il Noleggiatore è tenuto a comunicarlo per iscritto (anche via fax e/o posta elettronica) ad ACAM con almeno 20 (venti) giorni lavorativi di anticipo rispetto alla suddetta data di scadenza.

Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 giorni naturali e consecutivi, successivi alla prima data di consegna prevista.

In tal caso ACAM si riserva la facoltà di chiedere al Noleggiatore di consegnare temporaneamente un veicolo in anticipo, della stessa categoria di quello ordinato per il quale verranno erogati tutti i servizi e le prestazioni previsti dal presente Capitolato.

La mancata messa a disposizione del veicolo comporterà l'addebito delle penali al Noleggiatore previste nel presente capitolato.

Superato il nuovo termine di consegna senza che questa sia avvenuta per causa non addebitabile ad ACAM, sarà inoltre applicata una penale per ogni ulteriore giorno di mancata consegna del veicolo ordinato. Tale penale sarà applicata fino alla consegna del veicolo ordinato.

I veicoli in preassegnazione, pur potendo essere eventualmente reperiti anche presso altre società di noleggio, potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (allestimenti, colore, ecc.), potranno avere coperture e massimali diversi da quelli previsti nel presente Capitolato, purché tali differenze siano chiaramente espresse in forma scritta dal Noleggiatore ed accettate da ACAM, senza che nessun costo aggiuntivo (eventuali franchigie, ecc) possa essere addebitato ad ACAM.

Il periodo in cui è stato usato il veicolo in preassegnazione non sarà considerato come periodo contrattuale e per tale utilizzo non sarà dovuto alcun canone, rimborso o indennizzo.

Art. 12) CENTRI DI SERVIZIO

Il Noleggiatore deve assicurare la presenza di una rete di punti di assistenza con lui convenzionati (che nel presente Capitolato vengono denominati "Centri di servizio") presso i quali gli autoveicoli noleggiati potranno fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici, o qualsiasi altro intervento reso necessario.

Il Noleggiatore dovrà assicurare la presenza del numero minimo di Centri di Servizio di seguito specificati, distinti per tipologia ed ubicazione:

ATTIVITA'	UBICAZIONE		
	La Spezia	Sarzana	Val di Vara
- interventi di meccanica	1	1	1
- interventi "elettrauto"	1	1	1
- interventi di carrozzeria	1	1	1
- interventi "pneumatici"	1	1	1.

Il Noleggiatore dovrà richiedere ed autorizzare i Centri di Servizio ad effettuare, al termine di ogni intervento, tutti i collaudi e le prove necessarie atte a verificarne il buon esito.

Il Noleggiatore dovrà adoperarsi in ogni sede affinché la durata degli interventi manutentivi sia il più possibile contenuta ed arrechi minor disagio all'utilizzatore.

Al termine di ciascun intervento effettuato ACAM verrà informata circa i dettagli di quanto effettuato sull'autoveicolo in dotazione.

Qualora i concorrenti non possiedano una rete di assistenza così composta, potranno partecipare alla presente gara a condizione che si impegnino a costituire detta rete entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione provvisoria della gara.

Il soggetto aggiudicatario della gara dovrà fornire prova del possesso del requisito o dell'adempimento dell'impegno relativo ai Centri di Servizio, producendo, entro il predetto termine, un elenco dal quale risulti l'indicazione, per ciascun Centro di Servizio, delle tipologie di interventi forniti e dei dati identificativi del Centro stesso (denominazione/ragione sociale, indirizzo di ubicazione – via, numero civico e CAP, numeri di telefono, orari di apertura, ecc)

Al fine di migliorare la qualità del servizio, il Noleggiatore si impegna altresì a convenzionare, su richiesta di ACAM, Centri di Servizio di specifica opportunità o vantaggio che siano conformi alle caratteristiche di qualità richieste dal Noleggiatore.

Il Noleggiatore s'impegna a trasmettere ad ACAM ad ogni richiesta, successivamente al primo invio, l'elenco aggiornato degli esercizi convenzionati, anche in formato elettronico. In alternativa, il Noleggiatore potrà fornire un numero verde in grado di indicare in modo tempestivo al Conducente il Centro di Servizio più vicino, la sua localizzazione, l'orario di apertura, il numero telefonico, ecc. Il Noleggiatore s'impegna a mantenere invariato per tutta la durata del contratto il numero totale dei Centri di Servizio convenzionati. Nell'eventualità in cui si dovessero verificare dei casi di disdetta da parte di uno o più Centri di Servizio convenzionati, il Noleggiatore s'impegna a sostituire tali esercizi, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla disdetta, con altri Centri di Servizio nelle immediate vicinanze, affinché resti invariato il numero totale dei Centri di Servizio convenzionati e la loro ripartizione sul territorio.

Il Centro di Servizio, o l'insieme dei Centri di servizi operanti in un determinato luogo, dovranno garantire la presa in carico e la riconsegna degli autoveicoli in tutti i giorni lavorativi nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le ore 9.00 e le ore 18.00, dal Lunedì al Sabato).

Art. 13) MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Sono a carico del Noleggiatore i controlli periodici, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria degli autoveicoli. Tutti i costi derivanti da tali interventi si intendono remunerati in modo forfetario dal canone di noleggio, con esclusione di quelli imputabili ad un uso improprio, senza che riguardo agli stessi il Noleggiatore possa reclamare alcunché nei confronti di ACAM.

Ai fini del presente Capitolato, si intendono:

a) per "manutenzione ordinaria", il complesso delle operazioni necessarie alla effettuazione di registrazioni e controlli periodici (tagliandi) secondo quanto indicato dalle singole case costruttrici, dal Noleggiatore o comunque con frequenze tali da garantire l'efficienza del veicolo in ogni momento. Sono comprese nella manutenzione ordinaria la fornitura e la sostituzione di quelle parti o componenti del veicolo che sono soggette a normale usura o necessitano di sostituzioni a seguito della percorrenza come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spazzole tergilicristallo, candele, pasticche freni, filtri, nonché sostituzione e/o rabbocchi di olio e liquidi, ecc.

b) per "manutenzione straordinaria" si intende ogni intervento meccanico o di carrozzeria atto a sostituire parti o componenti usurate normalmente, difettose, guasti causati da incidenti e necessari al ripristino funzionale del veicolo. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, per manutenzione straordinaria si intendono: rifacimento della frizione, sostituzione di valvole, marmitta, pompa acqua, pompa olio, batteria, nonché ogni riparazione di carrozzeria, o riconducibile ad essa ad esempio serrature, alza cristalli, sedili, guarnizioni, ecc.

Per facilitare gli interventi di manutenzione ordinaria previsti alla lettera a), specificati nel libretto di "uso e manutenzione" in dotazione al veicolo, il Noleggiatore si impegna ad erogare il servizio mediante la programmazione degli stessi, coordinandone con ACAM la prenotazione presso i Centri di Servizio della rete convenzionata ed assumendone l'onere economico.

Per quanto riguarda invece gli interventi di manutenzione straordinaria previsti alla lettera b), il Noleggiatore, dietro specifica richiesta o semplice segnalazione da parte di ACAM, coordinerà con ACAM stessa la prenotazione dell'intervento tecnico da effettuare presso i Centri di Servizio della rete convenzionata e si farà carico dell'onere economico relativo.

Gli interventi di cui sopra dovranno essere prenotati con 24/48 ore di anticipo, a seconda della gravità ed urgenza, ed eseguiti entro le 24 ore solari successive all'ora di consegna presso il Centro di Servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), fatti salvi i casi di manutenzione straordinaria in cui i ricambi originali non siano immediatamente disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso

ACAM, all'atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, provvederà a compilare e sottoscrivere l'elenco dei lavori richiesti e necessari. Ciò non esime comunque il Noleggiatore dal far verificare l'intera funzionalità dell'autoveicolo e far riparare eventuali anomalie non segnalate.

Copia dell'elenco dei lavori eseguiti deve essere consegnata dal Centro di Servizi al Conducente all'atto della restituzione dell'autovettura.

La manutenzione dell'autoveicolo nel suo insieme è totalmente a carico del Noleggiatore, fatto salvo quanto segue che sarà a carico di ACAM:

- Rabbocco olio e liquidi effettuati al di fuori della rete dei Centri di Servizio del Noleggiatore;
- Riparazione forature effettuate al di fuori della rete dei Centri di Servizio del Noleggiatore;
- Additivi particolari non richiesti dal costruttore;
- Carburante.

Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Noleggiatore, ACAM potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni (necessarie per garantire la fruibilità dell'autoveicolo con l'esclusione del rabbocco liquidi), in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Noleggiatore, fino ad un ammontare di € 150,00 (certocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta sarà rimborsata dal Noleggiatore, a presentazione fattura, intestata al Noleggiatore, da inviare entro 30 gg. dall'avvenuta riparazione.

I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo dovranno essere garantiti dal Noleggiatore su tutto il territorio nazionale, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada.

In caso di ritardo o inadempienza in ordine agli interventi di manutenzione di cui al presente articolo si applicheranno le penali indicate al successivo art. 32.

Art. 14) PNEUMATICI

Il Noleggiatore si impegna a sostituire il treno di pneumatici (4 pneumatici) in relazione ad ogni vettura noleggiata, al raggiungimento dei 40.000 chilometri con altrettanti di primarie marche e della stessa misura e codici di carico e velocità di quelli originali.

E' altresì a carico del Noleggiatore la sostituzione dei pneumatici anche prima del raggiungimento dei 40.000 chilometri quando i pneumatici siano usurati oltre i limiti minimi previsti dalle norme vigenti in materia, danneggiati per fatti accidentali o comunque quando il loro stato non rende sicuro l'uso del veicolo.

Il Noleggiatore deve provvedere agli interventi di equilibratura, di assetto geometrico (convergenza), di controllo pressione e di riparazione a seguito forature, che dovessero rendersi necessari.

Gli interventi di cui sopra devono essere eseguiti presso i Centri di servizio convenzionati entro 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive dalla segnalazione stessa, ad eccezione degli interventi dovuti a seguito di foratura e controllo pressione che devono essere effettuati entro 8 (otto) ore lavorative, successive e consecutive dalla segnalazione.

E' ammesso che il Noleggiatore sostituisca solo parzialmente il treno completo. In questo caso è ammessa la sostituzione solo per asse ed i due pneumatici nuovi dovranno essere della stessa marca, misura, codici e di disegno simile a quelli sul restante asse.

Se si rendesse necessario il cambio di un solo pneumatico, qualora quello vecchio sullo stesso asse non fosse compatibile per usura con quello nuovo, dovranno essere sostituiti entrambi.

Qualora ACAM avesse la necessità di montare pneumatici da neve, potrà richiederli al Noleggiatore. Questi sarà tenuto a fornirli nella misura almeno del 30% dei mezzi noleggiati.

In caso di ritardo o inadempienza in ordine agli interventi di manutenzione di cui al presente articolo si applicheranno le penali indicate al successivo art. 32.

Art. 15) REVISIONI

Sarà compito e responsabilità del Noleggiatore monitorare le scadenze relative ai singoli veicoli ed organizzare l'intervento di revisione presso le strutture autorizzate in accordo con le esigenze di ACAM.

Il costo delle pratiche di revisione e la revisione stessa, ivi incluse le operazioni di pre-revisione, oltre al servizio di presa e riconsegna del veicolo nei tempi e luoghi stabiliti di volta in volta in accordo con ACAM, saranno a carico del Noleggiatore.

ACAM non sarà responsabile di eventuali infrazioni derivanti da mancate revisioni quando queste non siano state per tempo comunicate dal Noleggiatore, mentre sarà responsabile delle conseguenze derivanti da mancate revisioni qualora non avesse messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.

Art. 16) VEICOLO SOSTITUTIVO

Il Noleggiatore deve mettere a disposizione di ACAM un veicolo sostitutivo, direttamente o eventualmente anche tramite altre società di noleggio, nei seguenti casi :

- 1) quando per l'intervento/riparazione sia previsto un fermo tecnico superiore ai 5 giorni lavorativi,
- 2) furto dell'autoveicolo noleggiato;
- 3) danno grave dell'autoveicolo che renda antieconomica per il Noleggiatore la riparazione;
- 4) reiterate riparazioni di elementi di sicurezza del veicolo, tali da pregiudicare la sicurezza di guida.

Il veicolo sostitutivo dovrà essere messo a disposizione di ACAM entro la giornata lavorativa successiva alla richiesta.

Il ritiro e la riconsegna del veicolo sostitutivo dovrà avvenire a cura e spese del Noleggiatore nei tempi e luoghi stabiliti di volta in volta in accordo con ACAM.

Il veicolo sostitutivo temporaneo (caso 1) dovrà essere di categoria pari o immediatamente inferiore a quella oggetto di sostituzione, dotato di copertura assicurativa obbligatoria R.C.

Nei casi 2, 3 e 4, si parlerà di veicolo sostitutivo definitivo e dovrà trattarsi di un veicolo nuovo di fabbrica identico a quello sostituito se entro 1/3 del periodo contrattuale, mentre oltre tale termine potrà trattarsi di un mezzo già immatricolato da non più di 36 mesi, comunque dello stesso tipo e con una percorrenza massima di 80000 Km.

All'autoveicolo sostitutivo si applicano tutte le disposizioni del presente Capitolato relative agli autoveicoli noleggiati.

In qualsiasi caso di sostituzione nulla può essere richiesto in pagamento o garanzia ad ACAM, né al Conducente, all'atto della consegna o riconsegna. Tutti gli oneri relativi alla sostituzione sono a carico del Noleggiatore, ad eccezione di quelli non compresi nel contratto di noleggio, quale ad esempio il carburante. Il Noleggiatore si farà carico di intrattenere con le eventuali società di noleggio tutti i rapporti necessari per sollevare ACAM da ogni problematica.

Resta inteso che le percorrenze chilometriche con il veicolo sostitutivo temporaneo non concorrono nel chilometraggio complessivo del contratto.

In caso di ritardo o inadempienza in ordine alla messa a disposizione di cui al presente articolo, anche se non imputabile direttamente al Noleggiatore, si applicheranno le penali previste all'articolo 32 del presente Capitolato.

Art. 17) SOCCORSO STRADALE

Il Noleggiatore deve assicurare, in caso di fermo del veicolo per avaria e/o a seguito di un sinistro, entro tutto il territorio nazionale, un servizio di soccorso stradale, mediante semplice richiesta telefonica del Conducente, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, entro un tempo non superiore a 3 (tre) ore dall'avvenuta segnalazione del fermo, fatte salve particolari condizioni di disponibilità o viabilità, di cui il conducente dovrà essere avvisato.

Il soccorso stradale deve garantire il traino e recupero del veicolo dal punto di fermo, situato in qualsiasi luogo sul territorio nazionale, su qualsiasi tipo di strada e per qualsiasi tipo di inconveniente, fino ad un Centro di Servizio ove gli automezzi possono essere riparati oppure potranno fruire di piccoli interventi risolutivi in loco (depannage) con ripristino immediato del funzionamento del veicolo. □

In caso di non riparabilità entro 2 (due) ore dell'autoveicolo, l'organizzazione di assistenza dovrà assistere il conducente ed i passeggeri affinché possano proseguire il viaggio, raggiungere il Centro di Servizi del Noleggiatore più vicino, ottenere un veicolo sostitutivo, reperire un albergo, ecc.

Il servizio di soccorso deve essere a completo carico del Noleggiatore, pertanto al conducente del veicolo potrà al più essere richiesta l'esibizione di tessere o altri documenti di legittimazione; ma nulla può essere richiesto in pagamento, anche se a titolo di semplice anticipazione o cauzione, o in garanzia, fatti salvi gli interventi prestati sui tratti di rete autostradale gestiti in monopolio da specifici operatori. In tal caso le spese sostenute direttamente da ACAM tramite il Conducente dovranno essere rimborsate dal Noleggiatore a seguito della semplice presentazione dei relativi documenti giustificativi.

Qualora il fermo veicolo si verifichi oltre 30 Km dal Comune della Spezia, il Noleggiatore dovrà, a proprie spese, riconsegnare ad ACAM il veicolo riparato.

Detto servizio di soccorso stradale potrà essere prestato dal Noleggiatore o da altra ditta da esso incaricata, la cui denominazione dovrà essere comunicata ad ACAM; in ogni caso i relativi oneri, diretti ed indiretti, faranno carico esclusivamente al Noleggiatore. Qualora gli autoveicoli debbano essere muniti di tessere o analoghi documenti di legittimazione, sarà cura del Noleggiatore consegnare tempestivamente gli stessi ad ACAM.

La mancata prestazione o il ritardo del servizio di soccorso stradale, alle condizioni indicate, comporterà l'applicazione della penale prevista nel presente Capitolato oltre che il riaddebito per le spese sostenute.

Art. 18) MANUALE OPERATIVO

Il Noleggiatore dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un "Manuale Operativo" o documentazione equipollente, inteso come l'insieme delle procedure, regolamenti e comportamenti che il Conducente e/o ACAM devono seguire per fruire dei servizi di cui al presente Capitolato Tecnico.

Il contenuto dovrà essere riunito in un testo articolato per argomenti, di facile e veloce consultazione, che dovrà essere conservato all'interno del veicolo unitamente alla documentazione di bordo e dovrà specificare:

- Regolamento e comportamento da seguire in caso di
 - Manutenzione
 - Sinistri
 - Furti
 - Multe
- Modalità per:
 - Riconsegna auto al termine contrattuale
 - Manutenzione ordinaria
 - Manutenzione straordinaria
 - Richiesta auto sostitutiva
 - Richiesta di intervento su strada
 - Rabbocchi
 - Riparazioni di emergenza

Il Manuale Operativo dovrà, inoltre, contenere:

- a) L'elenco dei centri di servizio convenzionati dal Noleggiatore, comprensivo di denominazione, indirizzo, n° telefonico e fax, tipologia di attività (officina, carrozzeria, gommista, ecc.), orario di apertura. In alternativa, l'indicazione del numero verde fornito dal Noleggiatore che indicherà al Conducente il Centro di Servizio più vicino;
- b) almeno 2 copie di modulo CID;
- c) 1 copia del Verbale di consegna;
- d) Numero di telefono di emergenza del Noleggiatore e dell'organizzazione di assistenza su strada.

Art. 19) COPERTURE ASSICURATIVE E GESTIONE SINISTRI

Il Noleggiatore dovrà contrarre a proprio carico polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo con compagnie di primaria importanza.

Il Noleggiatore dovrà fornire l'autoveicolo munito della coperture assicurative obbligatorie per legge, nonché delle garanzie sotto precisate:

1. Responsabilità civile verso i terzi compresi i trasportati con massimale unico non inferiore al minimo previsto per legge, senza alcun addebito di franchigia per ACAM;
2. Guasti accidentali (Kasco), senza alcun addebito di franchigia per ACAM;
3. Incendio, furto totale e parziale dell'autoveicolo, comprese le apparecchiature già installate dal Noleggiatore al momento della consegna, senza alcun addebito di franchigia per ACAM. La polizza furto non coprirà merci, attrezzature ed oggetti lasciati nel bagagliaio o a bordo dell'autoveicolo ed eventuali accessori ed apparecchiature installate sull'autoveicolo da ACAM;
4. Eventi socio-politici, eventi naturali, atti vandalici, rapina, rottura cristalli, senza alcun addebito di franchigia per ACAM;
5. Danni causati da ignoti, purché denunciati alle competenti Autorità Giudiziarie, senza alcun addebito di franchigia per ACAM;
6. Carta verde: le coperture assicurative dovranno avere validità, oltre che sul territorio nazionale, anche su quello Europeo (Paesi Cee), Svizzera inclusa;
7. In linea con le vigenti disposizioni di legge, emanate a favore dei conducenti dell'autoveicolo dello Stato (art 16, punto 3, del DPR 1990 n. 44), le polizze anzidette dovranno essere integrate con la copertura assicurativa dei rischi di lesioni permanenti o decesso dei conducenti, per i capitali garantiti almeno di € 150.000,00 per il caso di morte ed almeno pari a €150.000,00 fino a € 154.937,07 per il caso di invalidità permanente.

Ogni polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia alla rivalsa.

Riguardo la presenza a bordo degli autoveicoli della documentazione comprovante la copertura RCA (contrassegno, certificato assicurativo e carta verde), il Noleggiatore si impegna a dotare ogni veicolo all'atto della consegna di tali documenti unitamente alla dichiarazione di intestazione temporanea autoveicoli noleggio a lungo termine di cui all'art 94, comma 4 bis del Codice della Strada.

Il noleggiatore si impegna altresì a far giungere a domicilio di ACAM i rinnovi assicurativi in tempo utile rispetto alla scadenza, assumendosi ogni responsabilità e relative conseguenze economiche e giuridiche per eventuali ritardi.

Relativamente alle garanzie di cui ai punti 2,3,4,5 è ammessa l'assunzione in proprio del rischio da parte del Noleggiatore ferme restando nei confronti di ACAM le garanzie espresse senza applicazione di alcuna franchigia.

La gestione del sinistro dovrà essere effettuata dal Noleggiatore che dovrà assistere e guidare ACAM circa le pratiche da intraprendere (ad es., compilazione della contestazione amichevole, denuncia alla Pubblica Autorità, dichiarazione di furto, etc) ed assumersi l'onere ed i costi relativi all'istruttoria della pratica verso la Compagnia Assicuratrice, per ogni sinistro, sia attivo che passivo, occorso ai veicoli locali, nonché la successiva relativa gestione.

ACAM dovrà sempre trasmettere al Noleggiatore la denuncia alla Pubblica Autorità dell'accaduto o Referto/verbale di Accertamento della stessa, il modulo CID, qualora ne sussistano i requisiti per la compilazione, ed inoltre ogni atto e documento che abbia ricevuto e che si riferisca a danni, pretese, procedimenti o quant'altro utile e /o necessario all'istruttoria e denuncia del sinistro. Nel caso di danni lievi, non riguardanti danni alle persone fisiche e che non coinvolgano controparti, ACAM invierà al Noleggiatore la sola denuncia scritta dell'accaduto resa dalla stessa.

Art. 20) MULTE E CONTRAVVENZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Le multe non contestate direttamente al Conducente verranno notificate al Noleggiatore, in quanto Proprietario del veicolo, che dovrà respingerle agli organi competenti affinché vengano rinotificate direttamente alla società del gruppo ACAM alla quale il veicolo contravvenuto è dato a noleggio.

Art. 21) SISTEMA INFORMATIVO / REPORTISTICA MENSILE

Il Noleggiatore dovrà gestire un sistema di monitoraggio del servizio.

Il sistema, aggiornato con i dati relativi alla gestione di ogni singola autovettura (dati identificativi, chilometri percorsi, programma manutenzioni, manutenzioni eseguite, interventi di recupero del veicolo, situazione dei sinistri, multe, ecc.), dovrà fornire una gestione statistica e reportistica su base trimestrale.

La reportistica minima richiesta dovrà fornire informazioni sui seguenti argomenti:

- percorrenza media unitaria e complessiva;
- sinistrosità;
- costo chilometrico medio per singolo veicolo e per fascia di veicoli;
- costo complessivo annuo;
- costo degli interventi di manutenzione per singolo veicolo;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La raccolta e l'implementazione dei dati è a carico del Noleggiatore, salvo i casi di sistemi informatici su cui i dipendenti di ACAM incaricati ed autorizzati possano operare direttamente per l'accesso alle prestazioni contrattuali e la registrazione delle richieste e dei relativi dati.

In caso di inadempienza in ordine all'attivazione ed alla gestione del sistema informativo di cui al presente articolo si applicheranno le penali indicate all'Articolo 32 del presente capitolato.

Art. 22) SERVIZI ACCESSORI

Particolari personalizzazioni potranno essere richieste da ACAM, qualora ritenesse di averne bisogno, concordando con il Noleggiatore modi e costi. ACAM avrà comunque l'obbligo di informare preventivamente il Noleggiatore sulle modifiche da apportare.

A titolo puramente indicativo e non esaustivo ACAM potrà:

- installare apparecchiature ricetrasmittenti;
- installare antenne;
- installare cavi elettrici per il funzionamento di apparecchiature;
- installare telepass e GPS;
- apportare modifiche interne in relazione al montaggio di apparecchiature;
- applicare il logo aziendale.

Il Noleggiatore deve garantire il servizio di lavaggio dei mezzi con frequenza mensile per ogni mezzo presso i centri di servizio convenzionati e con cadenza annuale un lavaggio completo (lavaggio interni).

I veicoli devono essere dotati di catene da neve.

Art. 23) ADEGUAMENTO/RIVALUTAZIONI DEL CANONE

I canoni contrattuali mensili sono quelli offerti dall'aggiudicatario per ogni singola tipologia o gruppo di autoveicoli, al netto degli oneri fiscali.

I canoni sono comprensivi di tutti gli oneri e spese che derivano al Noleggiatore dall'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni derivanti dal capitolato e dall'offerta presentata; essi comprendono altresì le normali quote di spese generali e utili di impresa.

I canoni si intendono fissi e invariabili per tutta la durata contrattuale, indipendentemente dal frazionamento delle consegne, da qualsiasi variazione dei prezzi di mercato e dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro.

Art. 24) CONGUAGLIO CHILOMETRICO

Il Noleggiatore, al 31 dicembre di ogni anno in caso di conguaglio periodico o alla scadenza del contratto di noleggio nel caso di conguaglio unico finale, addebiterà o rimborserà ad ACAM i chilometri eccedenti o

inferiori al monte chilometrico previsto nel contratto di noleggio, utilizzando la seguente formula per la valutazione del costo chilometrico in eccesso o in difetto:

$$P=(0,30*\text{Canone}*N)/\text{Km}$$

dove

P	=	costo per Km in eccesso o in difetto
0,30	=	coefficiente di abbattimento
Canone	=	canone di noleggio mensile (IVA esclusa)
N	=	durata del noleggio espressa in mesi
Km	=	percorrenza chilometrica espressa nel contratto di noleggio

L'addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato solo qualora l'eccedenza sia superiore al 10 % in più o in meno rispetto alla percorrenza contrattuale.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo della eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell'autoveicolo così come per le franchigie chilometriche.

Il Noleggiatore, durante il periodo contrattuale dell'autoveicolo noleggiato, dovrà verificare su base semestrale la percorrenza media chilometrica. Dovrà sottoporre eventuali proposte di modifica tariffaria in più od in meno, nel caso in cui preveda una eccedenza del monte chilometrico, proporzionato alla scadenza contrattuale, superiore del 20% il monte chilometrico originariamente pattuito in ogni singolo contratto di noleggio. La modifica del canone avverrà solo annualmente e, comunque, previa accettazione da parte di ACAM.

Art. 25) PERCORRENZA KILOMETRICA

La percorrenza prevista per i mezzi è pari a 100.000 km complessivi nei 60 mesi.

Art. 26) RICONSEGNA DELL'AUTOVEICOLO

ACAM si impegna, alla scadenza naturale o prorogata del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione, o scadenza anticipata, a riconsegnare gli autoveicoli presso la sede originaria di consegna e nelle condizioni in cui li ha ricevuti, salvo il normale stato di usura, con una franchigia di 20 giorni per la restituzione del veicolo a fine contratto.

Il Noleggiatore si impegna a stipulare un verbale di riconsegna del veicolo nel quale saranno annotati eventuali danni evidenti di carrozzeria e/o di meccanica.

Eventuali spese di ripristino dell'autoveicolo non rientranti nel normale stato di usura e non conseguenti a sinistri regolarmente e precedentemente denunciati, saranno addebitati ad ACAM, previa dichiarazione di congruità.

Per "normale stato di usura" si intende: appropriato utilizzo del veicolo che comporti degrado dello stesso senza presentare rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione. A titolo meramente esemplificativo e non limitativo, sono di seguito evidenziate alcune differenziazioni di massima tra "normale usura" e "danno".

NORMALE USURA	DANNO
Vernice opacizzata	Ammaccature, abrasioni e rigature su carrozzeria
Fanaleria opacizzata	Fanaleria rotta
Guarnizioni non più a tenuta	Guarnizioni tagliate o rinsecchite
Selleria lisa	Selleria interna tagliata

Paraurti con leggere abrasioni; punti ruggine; lievi rigature in prossimità di blocchetti di chiusura porte e vani maniglie	Particolari mancanti: sigle, rivestimenti interni, fanaleria, etc.
Aloni scuri in prossimità di maniglie alzavetro, apertura porte, interruttori ed organi d'uso	Strumentazioni fuori uso, parabrezza scheggiato
Cerchi ruota arrugginiti	Cerchi ruota deformati

In caso di mancata dichiarazione di congruità, verrà nominato, di comune accordo con il Noleggiatore, un perito, iscritto all'albo dei periti, il cui giudizio sarà insindacabile.

ACAM si riserva la facoltà di effettuare la restituzione anticipata del singolo autoveicolo o di gruppi di autoveicoli, con un preavviso scritto di almeno 90 gg. e comunque non prima che siano trascorsi 12 mesi dalla data della locazione del veicolo.

In caso di restituzione anticipata, ACAM sarà comunque tenuta al pagamento del 12,5% (dodicivirgolacinquepercento) dell'ammontare dei canoni restanti rispetto alla scadenza iniziale.

In caso di restituzione anticipata verrà inoltre applicato l'eventuale addebito o rimborso sulla eccedenza chilometrica calcolato sulla percorrenza reale, rapportata al periodo contrattuale sino alla data di restituzione con le modalità previste all'art. 24 (conguaglio chilometrico).

Art. 27) FACOLTA' DI PROROGA

Sarà facoltà di ACAM comunicare, per iscritto e con almeno 15 giorni solari di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto in essere, la proroga della scadenza del contratto stesso o dei singoli veicoli per un periodo massimo di 6 (mesi) dalla data di scadenza contrattuale, con applicazione del medesimo canone.

La mancata restituzione del veicolo alla scadenza prevista nel contratto, oltre la franchigia di 20 giorni solari, non potrà essere in nessun caso considerata come proroga di fatto.

Art. 28) FACOLTA' DI SPOSTAMENTO MEZZI TRA SOCIETA' DEL GRUPPO ACAM

I contratti di noleggio dei singoli mezzi verranno intestati ad Acam Acque Spa.

Non è prevista la possibilità di trasferimento del singolo contratto di noleggio ad altre società del Gruppo Acam.

Art. 29) PROCEDURE E MODULISTICA

Il Noleggiatore concorderà con ACAM le procedure operative e la relativa modulistica che verrà usata per l'espletamento ed ottenimento dei servizi e per i rapporti tra le parti,

Tali procedure, che riguarderanno sia il Noleggiatore che ACAM, non dovranno essere in contrasto con il contenuto del Capitolato, con il Contratto o con altri allegati previsti nel contesto della gara e non dovranno essere penalizzanti per nessuna delle due parti, mirando invece a rendere chiaro ed univoco il flusso delle informazioni ed i comportamenti di ambo le parti.

Art. 30) FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

La fatturazione del canone di noleggio è posticipata ed effettuata dal Noleggiatore su base mensile.

Deve essere emessa un'unica fattura riferita a tutti i veicoli oggetto del noleggio specificando per ogni veicolo, anche in apposito allegato, la targa, il modello ed il relativo canone.

Per i veicoli consegnati nel mese oggetto di fatturazione deve inoltre essere specificata, per ogni veicolo, la data di consegna dello stesso.

La fatturazione del chilometraggio a conguaglio di cui all'articolo 24 deve avvenire nel mese successivo alla fine dell'anno ed alla scadenza contrattuale relativa ad ogni singolo contratto di noleggio, così come il rimborso da parte del Noleggiatore nel caso di percorrenze chilometriche inferiori a quelle contrattuali.

Anche per i conguagli di cui sopra deve essere emessa un'unica fattura riferita a tutti i veicoli oggetto del noleggio specificando per ogni veicolo, anche in apposito allegato, oltre alla targa ed al modello, tutti i dati utilizzati per il calcolo del conguaglio.

Il pagamento delle suddette fatture è effettuato a 60 gg. data fattura fine mese tramite bonifico bancario.

Art. 31) CAUZIONE DEFINITIVA

Il soggetto aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.

ACAM svincolerà la cauzione definitiva alla naturale scadenza del contratto, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.

La cauzione dovrà avere validità fino a sei mesi successivi alla scadenza del contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta di ACAM.

Il garante si dovrà ritenere liberato dall'obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte di ACAM. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione.

Art. 32) PENALI

ACAM applicherà le seguenti penali:

- (1) per l'inosservanza dei termini previsti per la sostituzione di modelli fuori produzione (art. 4) sarà applicata la penale di € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo e per ogni mezzo;
- (2) per l'inosservanza dei termini previsti per la sostituzione di veicoli con vizi di fabbricazione (art.5) sarà applicata la penale di € 200,00 (euro duecento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo e per ogni mezzo;
- (3) per inosservanza del termine di consegna delle autovetture (art. 10-11) sarà applicata una penale pari a € 400,00 (euro quattrocento/00) per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo;
- (4) in caso di inosservanza dei termini previsti per la costituzione/sostituzione dei centri di servizio (art. 12) sarà applicata una penale di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni disservizio provocato;
- (5) per l'inosservanza dei termini previsti per gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione (art. 13), per la sostituzione e/o riparazione dei pneumatici (art. 14) e per i controlli periodici (art. 15) sarà applicata la penale di € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo e per ogni mezzo;
- (6) per inosservanza dei termini previsti per la consegna del veicolo sostitutivo (art. 16) sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per giorno di ritardo naturale e consecutiva;
- (7) per inosservanza dei termini previsti per il soccorso stradale (art. 17) sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo naturale e consecutiva;
- (8) in caso di inadempienza in ordine all'attivazione ed alla gestione del sistema informativo/reportistica mensile (art. 21) sarà applicata una penale di € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo e per ogni inadempienza;
- (9) per inosservanza dei termini previsti per il rimborso del chilometraggio effettuato in meno rispetto a quello contrattuale (art. 24) sarà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00), per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo e per ogni mezzo.

ACAM procederà all'applicazione delle penali previa contestazione in forma scritta al Noleggiatore dell'inadempimento contrattuale.

Il Noleggiatore potrà comunicare le proprie giustificazioni entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione.

In caso di mancato riscontro, o qualora le giustificazioni non possano essere accolte, saranno applicate le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Le penali saranno trattenute sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento e, in mancanza di queste, sulla cauzione definitiva costituita dal Noleggiatore, con l'obbligo per quest'ultimo di reintegrare la cauzione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta di ACAM, pena l'eventuale risoluzione del contratto

Art. 33) CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa la cessione del contratto.

Art. 34) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di violazione degli obblighi contrattuali, ACAM, indipendentemente dall'applicazione delle penali, comunica al Noleggiatore gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnando un termine minimo di 15 (quindici) giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il Noleggiatore non ottemperi, è facoltà di ACAM risolvere il contratto.

Oltre quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, le seguenti ipotesi di inadempimento:

- (1) mancata reintegrazione della cauzione nei termini previsti;
- (2) subappalto non autorizzato;
- (3) cessione anche parziale del contratto;
- (4) ritardo nella consegna superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stabilito;
- (5) applicazione di penali in misura superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale annuo al netto degli oneri fiscali;
- (6) azioni giudiziarie per violazioni di brevetto, autore ed in genere di privativa altrui intentate contro ACAM.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto è risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della comunicazione di ACAM, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso il Noleggiatore deve assicurare, su espressa richiesta di ACAM, la continuità della fornitura e dei servizi collaterali sino alla stipula di un nuovo contratto che dovrà avvenire comunque entro un termine massimo di mesi 6 (sei).

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, anche in relazione al maggior costo della fornitura rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la risoluzione del contratto.

Art. 35) RECESSO

ACAM si riserva il diritto di recedere dal contratto prima della scadenza nei seguenti casi:

- (A) giusta causa;
- (B) reiterati inadempimenti del Noleggiatore, anche se non gravi.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, si ha giusta causa quando:

- (1) sia stato depositato contro il Noleggiatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero, nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione dei beni del Noleggiatore;
- (2) sia accertata la mancanza e/o la perdita del Noleggiatore, anche nella persona dei componenti degli organi di amministrazione, del direttore tecnico e degli altri soggetti rilevanti ai sensi della normativa vigente, dei requisiti d'ordine morale e professionale previsti dalla normativa vigente
- (3) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Qualora il recesso da parte di ACAM avvenga per

- a) giusta causa – punto 3
- b) reiterati non gravi adempimenti del Noleggiatore

ACAM sarà tenuta al pagamento delle prestazioni eseguite, che sarà convenzionalmente stabilito nella somma dei canoni mensili dovuti fino alla data del recesso e del 10% (dieci percento) dell'ammontare dei canoni restanti rispetto alla scadenza ordinaria.

Dalla data del recesso il Noleggiatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad ACAM.

In caso di recesso il Noleggiatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore compenso o indennizzo anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Art. 36)BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

Il Noleggiatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando ACAM, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa.

Nel caso in cui venga promossa nei confronti di ACAM un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni noleggiati, il Noleggiatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

Art. 37) TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Noleggiatore s'impegna a rispettare e fare rispettare al proprio personale l'obbligo di riservatezza e a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi propri, al di fuori delle specifiche indicazioni di ACAM, in alcun modo le informazioni, i dati e le notizie di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

Il Noleggiatore manleva ACAM da qualsiasi responsabilità dovesse derivare dal trattamento dei dati dipendete da fatto proprio, del proprio personale o dei collaboratori che utilizzerà.

Art. 38) RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

Il Noleggiatore è l'unico responsabile in caso di infortuni o danni arrecati alle persone o cose, tanto di ACAM che di terzi, derivanti da manchevolezze o trascuratezza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

Il Noleggiatore deve dichiarare di conoscere perfettamente le norme contenute nel D.L. 81/20 e successive modificazioni ed interpretazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per quanto concerne i propri dipendenti, manlevando ACAM da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Il rapporto con i dipendenti agli effetti contributivi deve essere effettuato nel rispetto del CCNL di categoria, nonché di quelli integrativi territoriali ed in generale nel rispetto di tutta la normativa sull'assunzione del personale. ACAM può prendere visione degli atti attestanti la regolarità amministrativa del soggetto aggiudicatario nel rapporto con i propri dipendenti e/o collaboratori, sia agli effetti contributivi che agli effetti assicurativi, in modo tale che questi ultimi non possano vantare alcuna pretesa nei confronti di ACAM.

Art. 39) FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato e del conseguente contratto è competente il Foro della Spezia. E' esclusa la competenza arbitrale.